

IL COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

- Prof. Avv. Enrico Quadri.....Presidente
- Prof. Avv. Ferruccio Auletta..... Membro designato dalla Banca d'Italia
- Dott. Comm. Antonio Nigrelli.....Membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof.ssa Lucia Picardi.....Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario (estensore)
- Prof. Avv. Salvatore Monticelli.....Membro designato da Confindustria di concerto con Confcommercio, Confagricoltura e Confartigianato

Nella seduta del 12 aprile 2011, dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

Con reclamo del 20 dicembre 2010, indirizzato alla banca domiciliataria, la società ricorrente chiede delucidazioni in merito al consistente ritardo nella gestione di due effetti cambiari (pagherò) "ad oggi ancora insoluti" e chiede un risarcimento del danno quantificato in € 5.000,00 per il "disagio economico" sofferto. Motiva tale richiesta sostenendo che, in seguito a verifiche condotte, sarebbe stata accertata la "totale estraneità" dell'intermediario al quale i titoli erano stati presentati "al dopo incasso".

Non avendo la banca fornito alcun riscontro, la società ricorrente, con atto ricevuto il 4 febbraio 2011 ed identificato con il numero di protocollo n. 107071, propone ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario, reiterando sostanzialmente la richiesta di delucidazioni in ordine alla vicenda sopra richiamata e la predetta domanda risarcitoria.



In sede di ricorso, allega le due distinte di presentazione e le copie degli effetti.

La banca presenta le proprie controdeduzioni nei termini per il tramite del Conciliatore Bancario Finanziario. Nel riepilogare l'accaduto chiarisce che la società ricorrente aveva presentato in data 5 ottobre 2010 presso altro intermediario un primo effetto dell'importo di € 7.520,00 scadente il 15 novembre 2010 ed appoggiato per l'incasso presso la banca resistente. Il titolo veniva inoltrato alla banca medesima per il tramite dell'istituto centrale delle banche popolari italiane con rimessa dell'importo complessivo di € 1.465.725,77, pervenuta il 17 novembre 2010, successivamente quindi alla scadenza del titolo stesiniso. La banca, presso la quale l'effetto giungeva materialmente il giorno successivo, in assenza di disposizioni da parte del debitore, lo restituiva quale insoluto essendo spirato il termine per il protesto.

In data 2 novembre 2010 la società ricorrente presentava al medesimo intermediario altro effetto dell'importo di € 7.520,00 scadente il 15 dicembre 2010 anch'esso appoggiato per l'incasso sulla banca resistente. L'effetto veniva inoltrato a quest'ultima sempre dall'istituto centrale delle banche popolari con rimessa dell'importo complessivo di € 561.950,41, pervenuta alla banca resistente in data 15 dicembre 2010. L'effetto perveniva materialmente il 16 dicembre 2010 e veniva onorato dal debitore il 20 dicembre.

L'esposizione delle circostanze di fatto appena riferite non solo sarebbe idonea a soddisfare – a dire della banca – la richiesta di delucidazioni formulata dalla società ricorrente in sede di reclamo (alla quale non sarebbe stato possibile fornire un riscontro prima della presentazione del ricorso “a causa del protrarsi dei necessari approfondimenti”), ma dimostrerebbe anche la correttezza del proprio comportamento e l'assenza di alcuna propria responsabilità in ordine ai tempi di lavorazione dei titoli oggetto di contestazione, il cui ritardo andrebbe ascritto all'altro intermediario.

Quanto alla domanda risarcitoria, la banca ne sottolinea la scarsa fondatezza, non essendo stata fornita, tra l'altro, alcuna prova dell'asserito “disagio economico” lamentato dalla ricorrente. Anzi, il fatto stesso che il secondo effetto sia stato onorato sarebbe indicativo – ad avviso della banca resistente – dell'effettiva ininfluenza dei tempi di lavorazione dei titoli sul pagamento dei medesimi.

In conclusione la banca chiede all'Arbitro di respingere il ricorso. Allega le distinte di presentazione dei due effetti, la copia degli stessi e la stampa delle relative *inquiry*.

DIRITTO

La controversia sottoposta alla cognizione di questo Collegio esige di valutare eventuali responsabilità della banca “domiciliataria” per ritardi nella lavorazione dei due effetti cambiari (pagherò).

Per un corretto inquadramento della vicenda conviene ricordare che la cambiale deve essere presentata al debitore, per il pagamento, nel luogo e all'indirizzo menzionati sul titolo e alla scadenza.

Quando la cambiale è – come nel caso di specie – a giorno fisso (art. 42 l. camb.), essa deve essere presentata per il pagamento “nel giorno in cui [...] è pagabile o in uno dei due giorni feriali successivi” (art. 43, comma 1°, l. camb.). Va segnalato, però, che secondo l'art. 5, comma 1°, l. n. 349 del 1973, la data di scadenza della cambiale, che cada in un giorno festivo, o nei giorni di riposo settimanale di un esercizio commerciale, è prorogata a tutti gli effetti al primo giorno feriale successivo. L'inosservanza di tali termini incide sull'esperibilità dell'azione di regresso per mancato pagamento, che presuppone la levata del protesto nei due giorni feriali seguenti al giorno in cui la cambiale è pagabile (art. 51, comma 3°, l. camb.).



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Laddove la cambiale sia domiciliata presso una banca, la domiciliazione deve essere inequivocabile, al fine di consentire la levata del protesto presso la sede bancaria così indicata. Una volta chiarito che la banca domiciliataria non entra nel rapporto cambiario, ma agisce in veste di rappresentante del traente o del trattario, occorre dire che è d'uso che la stessa invii all'obbligato principale un "avviso" prima scadenza, con invito a ritirare la cambiale presso i propri sportelli.

La banca domiciliataria riceve a sua volta le "rimesse", vale a dire i flussi informatici relativi ai futuri pagamenti connessi alle scadenze degli effetti cambiari. Nell'ipotesi in cui un altro intermediario sia investito – in via cartolare o extracartolare – del mandato all'incasso, i titoli sono materialmente inviati e/ restituiti dall'intermediario mandatario alla banca domiciliataria per il tramite dell'istituto centrale delle banche popolari italiane.

Fatta questa necessaria premessa, ritiene questo Collegio che la domanda risarcitoria proposta dalla società ricorrente non possa essere accolta. E ciò, sia perché, dalla ricostruzione dell'*iter* procedurale riassunto in sede di narrativa dei fatti, non emergono indizi univoci ed incontrovertibili di un difetto di diligenza ascrivibile alla banca domiciliataria, sia perché la società ha omesso di fornire adeguata prova del danno, da essa genericamente identificato in un "disagio economico" conseguente al ritardo nella lavorazione delle cambiali.

D'altro canto, non si può non rilevare che la cambiale scadente il 15 dicembre 2010 è stata comunque pagata dal debitore, sia pure oltre i termini per la sua presentazione e per la levata del protesto, mentre, per quanto concerne la cambiale con scadenza 15 novembre 2010, pervenuta comunque in ritardo, non è stata dalla società ricorrente fornita alcuna prova circa l'eventuale perdurante inadempienza del debitore, né tanto meno circa l'impossibilità di agire per il pagamento della somma da parte dello stesso. Pare appena il caso di ricordare, infatti, che il decorso dei termini per levare il protesto non influisce sull'azione contro l'obbligato diretto, che può essere esercitata entro il termine di decadenza di tre anni ex art. 94, comma 1°, l. camb.

P. Q. M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ENRICO QUADRI